

TRIBUNALE DI PESCARA

CANCELLERIA FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER LEGGE n. 3/2012

Nell'interesse della sig.ra

ICARO Nadia nata a Kirchen Sieg (Germania) il 15/9/1975, residente in Montesilvano (PE) Strada Provinciale per Spoltore n. 28/10, (C.F. CRINDA75P55Z112F), elettivamente domiciliata in Pescara via Vittoria Colonna n. 31 presso lo studio dell'avv. Mauro Maria Marzoli (C.F. MRZMMR55M13G482V) che la rappresenta e difende come da procura, con autorizzazione al deposito, su foglio separato, in calce al presente atto (fax 085/690883 – PEC avvmauromarzoli@pec.it), ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara del 20/12/2018 (doc. A),.

PREMESSO CHE

- in data 21/11/17 la ricorrente ha depositato, a mezzo dello scrivente procuratore, istanza di nomina del Professionista ex art. 15, comma 9 L. 3/12, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/12 (doc.1);
- con decreto dell'8/1/2018 il Giudice Delegato del Tribunale di Pescara, ha nominato quale professionista facente funzioni di OCC il Dott. Nicola D'Annunzio (doc.2) che accettava l'incarico;
- la ricorrente ha fornito al Professionista la documentazione richiesta e necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- all'esito il Professionista designato ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012 che si depositata unitamente agli allegati (doc. 3);
- la proposta liquidatoria che la ricorrente intende formulare con il presente atto si mostra ammissibile sussistendo i presupposti di cui all'art. 7 della Legge n. 3/2012 ovvero:
 - è qualificabile come soggetto non fallibile in quanto non imprenditore;
 - non risulta soggetta ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012;
 - non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al capo II della L. 3/12, né ha subito provvedimenti di impugnazione e risoluzione di accordi del debitore, ex art. 14 L. 3/12, o di revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del Consumatore, ex art. 14 bis L. 3/2012;
 - non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori;

➤ si trova in una situazione di sovraindebitamento e non è più in grado di adempiere alle obbligazioni contratte;

Tanto premesso,

l'istante intende avvalersi della procedura di cui alla legge 3/2012 e segnatamente, a norma dell'art. 14 ter L. 3/2012, esponendo la seguente proposta di liquidazione al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che - a giudizio della S .V. - meritino un chiarimento, modifiche od integrazioni.

1. PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SIG.RA NADIA ICARO.

La Sig.ra Nadia Icaro ha lavorato per la Dussman Service Srl in qualità di addetta alla mensa presso l'ospedale di Pescara fino al 31/8/2015 con contratto a tempo determinato parziale (doc. 4), percependo uno stipendio netto mensile di circa € 1.000,00.

Ha quindi svolto lavori saltuari fino al 30/9/2016 (doc. 4) percependo uno stipendio netto mensile di circa € 630,00, mentre successivamente non ha più svolto attività lavorativa non avendo trovato un nuovo impiego.

Il nucleo familiare è composto altresì dal figlio Francesco Marinelli di anni 16 con il quale convive nell'abitazione di Montesilvano (doc. 5), mentre l'altra figlia Claudia Marinelli convive con il padre nonché ex compagno della ricorrente.

Quest'ultima ha solo una posizione debitoria derivante da un mutuo ipotecario contratto con la Banca Popolare di Bari (all'epoca Banca Tercas Spa) per l'acquisto di un appartamento che costituisce tuttora l'unico immobile del quale è proprietaria, ove convive con il figlio minore.

L'acquisto è avvenuto in data 4/7/2012 dall'impresa costruttrice che le trasferiva la piena proprietà dell'immobile sito a Montesilvano in Strada Provinciale per Spoltore n. 28/10 (doc. 6) -identificato al catasto fabbricati al foglio 15, part. 1704, sub.1- al prezzo di € 166.250,00 (oltre IVA al 4%), pagato per € 10.000,00 tramite assegno e per € 165.000,00 (comprensivo dei costi notarili) mediante accollo di quota del mutuo ipotecario stipulato il 21/7/2011 tra l'impresa costruttrice e la banca TERCAS S.p.a., da rimborsarsi a mezzo n. 360 rate mensili di importo crescente (doc. 7).

Alla data del 26/7/2018 risultavano scadute n. 30 rate mensili per un importo complessivo di € 19.082,78, mentre il residuo relativo alla sorte capitale era pari ad € 149.311,42 al 30/6/2018.

Il debito complessivo con la Banca Popolare di Bari (ex Tercas Spa) ammontava all'indicata data a € 168.394,20 (doc. 8), oltre interessi successivi.

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SIG.RA NADIA ICARO.

La ricorrente è proprietaria al 100% di un unico bene immobile come già anticipato, ovvero l'abitazione sita a Montesilvano in Strada Provinciale per Spoltore n. 28/10 (identificato al catasto fabbricati al foglio 15, part. 1704, sub.1) (doc. 9), assenti altri cespiti immobiliari.

E' altresì proprietaria di due vecchie autovetture:

- AUDI A4 – Tg. BT128DD, acquistata il 22/2/2008 e immatricolata nel 2001 (doc. 10);
- FIAT 500 – Tg. CH136784, acquistata il 16/4/2007 e immatricolata nel 1972 (doc. 11).

E' titolare dei seguenti c/c, libretti, carte prepagate (doc.12):

- conto corrente n. 71341648 acceso presso Poste Italiane Spa, con saldo di € 234,52 al 1/10/2018;
- libretto di risparmio postale n. 35695291 con saldo di € 34,59 al 31/12/2017;
- Postepay n. 3218 con saldo di € 9,20 al 31/12/2017;
- Postepay n. 7635 con saldo di € 3,26 al 31/12/2017;

La ricorrente non è proprietaria di altri beni mobili registrati, non ha partecipazioni societarie, né depositi o investimenti da mettere a disposizione della procedura.

3. SITUAZIONE REDDITUALE DELLA FAMIGLIA.

Come già anticipato nelle premesse, la ricorrente ha lavorato sino al settembre del 2016; pertanto l'ultima dichiarazione dei redditi risale al 2016 (doc.13).

Soltanto recentemente ha iniziato brevi attività lavorative a tempo determinato e precisamente da metà aprile del corrente anno sino alla fine del successivo mese di maggio. Quindi nei mesi di luglio e agosto sino al 2 settembre ed infine dal 10/12/2018, ancora a tempo determinato, con termine al 9/4/2019. Le retribuzioni percepite sono state integralmente destinate alle quotidiane esigenze di vita familiare.

Non vi sono inoltre altre entrate derivanti da redditi diversi da quelli di lavoro, né l'ex compagno versa alcun assegno di mantenimento e/o contribuzione in favore della ricorrente e del figlio convivente.

4. SPESE CORRENTI PER IL MANTENIMENTO PROPRIO E DELLA FAMIGLIA.

La ricorrente convive con il figlio minorenni Francesco Marinelli che ovviamente non è economicamente autonomo, per cui le spese occorrenti al sostentamento familiare comprendono anche quanto necessario per il figlio, non ricevendo alcun assegno di mantenimento né qualsiasi altra forma di contribuzione dal padre.

Le spese per il sostentamento proprio e del figlio sono quindi quantificabili approssimativamente nella misura mensile di € 1.280,00 come di seguito analiticamente indicate e salvo imprevisti (doc.14):

Spese alimentari	€ 500,00
Abbigliamento e calzature	€ 50,00
GAS	€ 50,00
Energia elettrica	€ 50,00
TARI	€ 40,00
Acqua	€ 30,00
Sanità	€ 80,00
Assicurazione auto	€ 50,00
Bollo auto	€ 25,00
Carburante auto	€ 200,00
Manutenzione e riparazione auto	€ 30,00
Pezzi di ricambio e lubrificanti auto	€ 30,00
Spese telefoniche	€ 55,00
Istruzione figlio	€ 30,00
Tempo libero, cultura, giochi	€ 60,00
TOTALE	€1.280,00

5. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.

L'attuale situazione di sovraindebitamento della ricorrente è dipesa chiaramente da cause indipendenti dalla propria volontà; non è derivata né da investimenti imprudenti né da un accesso al credito al consumo.

Come infatti già esposto in premessa la sig.ra Icaro nel 2012 ha contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile sito in Montesilvano, destinato ad abitazione familiare.

Al momento dell'acquisto la stessa aveva un contratto di lavoro annuale a tempo determinato e percepiva uno stipendio netto mensile di circa € 1.000,00.

Il contratto di lavoro è stato per anni regolarmente rinnovato, in egual misura, fino al 31/8/2015, quindi circa tre anni dopo l'acquisto della casa familiare. La Sig.ra Icaro ha fatto anche affidamento, a seguito delle assicurazioni ricevute dalla datrice di lavoro, che il contratto sarebbe stato trasformato a tempo indeterminato, promesse queste poi non mantenute stante l'omesso rinnovo alla suddetta ultima scadenza.

L'istante si è immediatamente attivata per ricercare un nuovo impiego, riuscendo però a trovare soltanto dei lavori saltuari che, comunque, le hanno permesso quanto meno di raggiungere un reddito mensile di circa € 600,00 fino al settembre del 2016.

La perdita del lavoro con la Dussman Service Srl non le ha quindi permesso già dal mese di gennaio del 2016 di ottemperare all'impegno del mutuo assunto in quanto il reddito mensile percepito era sufficiente appena al sostentamento proprio e del figlio convivente.

Il regolare pagamento delle rate del mutuo fino al periodo in cui aveva un contratto di lavoro "stabile", dimostra chiaramente che la sig.ra Icaro al momento dell'acquisto della casa familiare aveva diligentemente posto in essere tutte le opportune valutazioni prima di assumere tale obbligazione e che correttamente ha deciso di procedere sulla scorta della situazione economica in cui versava in quel dato momento storico.

Nulla può essere imputato alla ricorrente se circa tre anni dopo l'accollo del mutuo si è improvvisamente trovata senza uno stabile impiego, non riuscendo più a fare fronte alle rate da pagare.

Dalla documentazione prodotta e dalle verifiche poste in essere dal nominato Professionista, la Sig.ra Icaro non ha inoltre aperto ulteriori finanziamenti, mutui e/o fatto ricorso a forme di credito al consumo, né ha acquistato beni di alcun tipo che potessero influire sul regolare pagamento delle rate del mutuo contratto.

Si deve quindi concludere che la ricorrente ha assunto l'unica obbligazione di cui al presente ricorso, ovvero il mutuo ipotecario con la Banca Popolari di Bari (all'epoca Tercas Spa) prestando la dovuta diligenza.

6. ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAL CREDITORE. ASSENZA DI ATTI DI DISPONIBILITA' PATRIMONIALE.

Non sono presenti atti dispositivi compiuti dai debitori e impugnati dai creditori, così come la ricorrente non ha compiuto nei 5 anni antecedenti la presente procedura atti di disponibilità patrimoniale (doc.15).

7. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.

La ricorrente intende con il presente ricorso avanzare la seguente proposta al fine di ottenere l'apertura della procedura liquidatoria.

Nello specifico viene messo a disposizione dei creditori il ricavato dalla vendita dell'immobile di sua proprietà, meglio identificato al paragrafo 2 del presente atto.

Non vengono inclusi nella liquidazione i beni privi di valore come il mobilio di arredo della casa familiare in quanto costituente, peraltro, beni funzionali al sostentamento e al decoro familiare, pertanto non acquisibile alla procedura.

Vengono inoltre incluse nella liquidazione le due autovetture di proprietà della ricorrente:

- AUDI A4 – Tg. BT128DD, acquistata il 22/2/2008 e immatricolata nel 2001;
- FIAT 500 – Tg. CH136784, acquistata il 16/4/2007 e immatricolata nel 1972.

In proposito si evidenzia il valore pressoché irrisorio dei due veicoli per via del chilometraggio cumulato e degli anni di utilizzo dalla data di immatricolazione. Pertanto la vendita delle medesime nell'ambito della procedura da sovraindebitamento comporterebbe costi a carico della procedura (per aste, pubblicità, ecc.), probabilmente superiori ai ricavi, piuttosto che utili da mettere a disposizione dei creditori.

Ci si rimette, dunque, alla valutazione dell'Ill.mo Giudicante sull'opportunità o meno di ricomprendere nel patrimonio da liquidare, anche le due vetture in esame.

Quanto al libretto al risparmio, al conto corrente e alle due carte Postepay, complessivamente l'importo contenuto è alquanto irrisorio e comunque sostanzialmente ininfluenza ai fini della soddisfazione dei creditori.

Dalla vendita dell'immobile (ed eventualmente delle autovetture) si potrà quindi soddisfare la Banca Popolare di Bari per il proprio credito derivante da mutuo ipotecario e pagare in prededuzione sia le spese della procedura e sia i compensi per il Professionista incaricato, nonché per il Liquidatore che sarà nominato nel corso della procedura.

In proposito si evidenzia che il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata (doc. 3) ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 14-ter, comma 3, lettera e) della legge n. 3/2012 nonché ha attestato la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 c. 2, richiamato dall'art. 14-ter c. 2 della legge n. 3/2012.

8. SULL'ESDEBITAZIONE

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che, eventualmente, dovessero residuare in capo alla ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

9. CONCLUSIONI.

Facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nella elaborata Relazione Particolareggiata (doc. 3), qui da intendersi integralmente trascritte, assunta l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura, che siano esse documentali, formali, procedurali o sostanziali, la sig.ra Icaro Nadia rappresenta la volontà di cedere alla massa creditoria identificata in atti l'unico bene immobile di cui è proprietaria ed eventualmente le due autovetture.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal Liquidatore nominato dal Giudice (preferibilmente nella persona del Dott. Michele Iacovone), potrà prevedere la vendita del richiamato immobile (e, si opus sit, dei due veicoli) anche mediante trattativa privata, ferma la trasparenza e pubblicità propria delle procedure competitive, attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di terzi.

Tutti i ricavi derivanti dalla liquidazione del patrimonio della debitrice saranno pertanto da imputare al creditore, con il rispetto del pagamento prioritario delle spese prededucibili della procedura.

* * *

Premesso quanto sopra, la Sig.ra Icaro Nadia

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter della Legge 3/2012 e previo ogni incumbente di rito e ogni provvedimento opportuno, Voglia:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.mm.ii.;
- disporre che dal momento di apertura della procedura di liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari, azioni esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e nominare all'uopo un professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio della sig.ra Icaro Nadia, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- nominare un professionista esperto stimatore per la valutazione dell'immobile oggetto di liquidazione;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- autorizzare la debitrice ad utilizzare alcuni dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare ad occupare la casa di abitazione fino alla sua vendita.

- porre le spese della procedura in prededuzione dal ricavato della vendita dei beni, imputando il residuo netto ricavo al creditore, con restituzione alla ricorrente dell'eventuale differenza;
- rendere pronuncia di esdebitazione per gli eventuali residuali debiti, nei termini di legge, all'esito della positiva conclusione della procedura, nonché qualsivoglia altro provvedimento conseguente e necessario.

Si offrono in comunicazione, con riserva di depositare ulteriore documentazione e/o integrare quella prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario: **A)** estratto verbale COA di Pescara del 20/12/2018 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; **1)** istanza per la nomina del Professionista facente funzioni di OCC; **2)** decreto di nomina del Professionista; **3)** relazione particolareggiata del Professionista; **4)** certificazione C.P.I. di Pescara; **5)** dichiarazione sostitutiva residenza e stato di famiglia; **6)** atto di compravendita del 4/7/2012; **7)** contratto di mutuo del 21/7/2011; **8)** comunicazione della Banca Popolare di Bari del 26/7/2018; **9)** visura catastale del 13/9/2018; **10)** certificato di proprietà AUDI A4 – Tg. BT128DD; **11)** certificato di proprietà FIAT 500 – Tg. CH136784; **12)** estratti movimentazioni e saldo su c/c, libretti e postepay; **13)** dichiarazione dei redditi anni 2014-2015-2016; **14)** dichiarazione del 7/3/2018 relativa all'elenco spese necessarie al mantenimento familiare; **15)** dichiarazione del 7/3/2018 relativa ad assenza di atti di disposizione del patrimonio.

Si precisa che, ad accezione del doc A), che viene allegato al ricorso, le produzioni dal n. 1) al n. 15) verranno depositate telematicamente non appena sarà noto il numero di ruolo della procedura.

Dichiarazione di valore: si dichiara che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02, la ricorrente è esente dal versamento del Contributo Unificato in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Con osservanza.

Pescara, 11/1/2019

Avv. Mauro Maria Marzoli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1/2019 V.G., il giudice Dott.ssa Federica Colantonio, dato atto che in data 21/11/2017 ICARO Nadia, nata a Kirchen Sieg (Germania) il 15/9/1975, residente in Montesilvano (PE) Strada Provinciale per Spoltore n. 28/10, (C.F. CRINDA75P55Z112F), ha domandato la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9 L. 3/12, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/12, e che il successivo 15/01/2019, con l'assistenza dell'avv. Mauro Maria Marzoli, ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter legge 3/12, ha emesso il seguente

DECRETO

La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 *ter* legge 3/12, con finale esdebitazione dal debito non soddisfatto, in relazione ad una esposizione debitoria costituita da € 19.082,78, oltre interessi contrattuali di mora, e un residuo in sorte capitale alla data del 30/06/2018 di € 149.311,42, oltre interessi, per residuo di mutuo ipotecario (di originari € 165.000,00 con scadenza fissata al 30/09/2042) verso Banca Popolare di Bari, contratto nel 2012 con l'allora Banca Tercas S.p.a. (Doc. 7) per l'acquisto di un immobile sito in Montesilvano, destinato ad abitazione familiare.

Il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è costituito dall'unico bene immobile di cui è proprietaria, ovvero sia l'abitazione sita a Montesilvano in Strada Provinciale per Spoltore n. 28/10 (identificato al catasto fabbricati al foglio 15, part. 1704, sub.1) (doc. 9), assenti altri cespiti immobiliari.

Vengono inoltre incluse nella liquidazione le due autovetture di proprietà della ricorrente:

- AUDI A4 – Tg. BT128DD, acquistata il 22/2/2008 e immatricolata nel 2001 (doc. 10);
- FIAT 500 – Tg. CH136784, acquistata il 16/4/2007 e immatricolata nel 1972 (doc. 11).

Sotto il profilo soggettivo, l'istante, persona fisica, rispetta i parametri di esenzione di cui all'articolo 1 del RD 267/1942 e non è soggetto ad altre procedure concorsuali; non ha fatto ricorso, come dà atto anche il professionista nella sua relazione, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso; non ha subito provvedimenti di cui agli



articoli 14 e 14 bis legge 3/2012.

La domanda è stata presentata presso il tribunale competente unitamente a: “l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”.

Oltre a tale documentazione la debitrice ha allegato la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ex art. 14-ter, comma 3) e l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso dell'immobile e delle cose mobili.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, L. n. 3/2012 la domanda di liquidazione è dichiarata inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore; completezza – che significa, con ogni evidenza, completezza e precisione – che può essere raggiunta solo attraverso la completa collaborazione del debitore nell'offrire all'O.C.C. un corredo documentale esaustivo.

Nel ricorso la Icaro ha dichiarato di aver lavorato per la Dussman Service Srl in qualità di addetta alla mensa presso l'ospedale di Pescara fino al 31/8/2015 con contratto a tempo determinato parziale (doc. 4), percependo uno stipendio netto mensile di circa € 1.000,00. Il contratto di lavoro è stato per anni regolarmente rinnovato, fino al 31/8/2015, quindi circa tre anni dopo l'acquisto della casa familiare. La Sig.ra Icaro avrebbe fatto affidamento, a seguito delle assicurazioni ricevute dalla datrice di lavoro, che il contratto sarebbe stato trasformato a tempo indeterminato, promesse queste poi non mantenute stante l'omesso rinnovo alla suddetta ultima scadenza. Ha quindi svolto lavori saltuari fino al 30/9/2016 (doc. 4) percependo uno stipendio netto mensile di circa € 630,00, mentre successivamente non ha più svolto attività lavorativa non avendo trovato un nuovo impiego (se non a decorrere dal corrente anno, sempre con contratti a tempo determinato).

La perdita del lavoro con la Dussman Service Srl non avrebbe quindi permesso alla ricorrente, già dal mese di gennaio del 2016, di ottemperare all'impegno del mutuo assunto in quanto il reddito mensile percepito era sufficiente appena al sostentamento proprio e del figlio convivente.

Analizzando la documentazione a sua disposizione, l'O.C.C. ha constatato che al momento dell'accollo del mutuo (e negli anni precedenti), la ricorrente poteva contare su un reddito (dichiarato) pressocchè equivalente agli esborsi per l'ammortamento del mutuo accollato.

L'O.C.C. ha evidenziato che se si considera che il piano di ammortamento del mutuo è a rate crescenti, che nel corso degli anni i prelievi dal conto corrente della debitrice sono stati di importo inferiori rispetto all'importo delle spese dichiarate dalla stessa parte per vivere (€ 1.280,00 mensili),



che in alcuni anni sono stati effettuati versamenti in contanti sul conto corrente, e che dal 2013 al 2018 ha goduto della sottoscrizione di € 5.000,00 di buoni fruttiferi postali “dematerializzati”, “*con molta probabilità la sig.ra Icaro ha fatto affidamento su entrate non soggette a tassazione che per ovvi motivi non possono essere accertate*”.

In particolare, a fronte di un reddito medio dichiarato dal periodo d’imposta 2012 al 2016 di circa € 5.405,00, la ricorrente ha riferito di avere spese annuali necessarie al sostentamento familiare di circa € 15.360,00, a cui devono aggiungersi le uscite annuali per rimborso rate mutuo (12 rate) di circa € 7.440,00.

Dall’analisi dei dati estrapolati dalla documentazione in atti risulta quindi che annualmente in media le uscite superano le entrate dichiarate per € 17.395,00 (€15.360,00 +€ 7.440,00 - 5.405,00) mentre le disponibilità liquide complessive al 31/12/2013 e al 31/12/2017 sono rimaste pressochè invariate (€ 9.140,55 vs. 9.346,37). L’O.C.C. ha quindi concluso che “*a parità delle spese necessarie al sostentamento familiare, è ragionevole ipotizzare che la debitrice tra il 2013 e il 2017 abbia beneficiato di entrate non tassate pari a più di € 1.500,00 al mese*”.

Alla luce delle considerazioni dell’OCC è possibile ritenere che la documentazione prodotta sia stata sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice.

Va a questo punto chiarito che le parti della relazione dell’O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevino ai fini dell’ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell’eventuale esdebitazione, come si evince dall’interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto.

Dalla documentazione in atti, infine, non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1).

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ICARO Nadia, nata a Kirchen Sieg (Germania) il 15/9/1975, residente in Montesilvano (PE) Strada Provinciale per Spoltore n. 28/10, (C.F. CRINDA75P55Z112F);

nomina liquidatore il dott. Michele Iacovone, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L. Fall.;

attribuisce al liquidatore gli obblighi ed i poteri di cui di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell’Esecuzione la prosecuzione della procedura;



ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it) a cura del liquidatore;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni all'istante, al dott. Nicola D'Annunzio ed al dott. Michele Iacovone.

Pescara, 23/01/2019

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

